


KINEXIA S.p.A.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal CdA in data 18 marzo 2014

Parte Generale

Indice

1. Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.....	4
1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	4
1.2. Esenzione dalla responsabilità.....	5
1.3. Quadro normativo previsto dal D.Lgs 231/2001.....	7
1.4. Sanzioni.....	18
1.5. Delitti tentati.....	18
1.6. Sindacato di idoneità.....	19
1.7. Le Linee Guida Confindustria.....	19
2. Adozione del Modello da parte di Kinexia S.p.a.....	21
2.1. Kinexia S.p.a.....	21
2.2. Deleghe.....	22
2.3. Organigramma Kinexia S.p.a.....	23
2.4. Partecipogramma Gruppo Kinexia S.p.a.....	23
3. La costruzione del Modello e la sua struttura.....	25
3.1. Finalità del Modello.....	25
3.2. I Destinatari del Modello.....	26
3.3. Mappatura delle Attività Sensibili.....	26
3.4. Rilevazione delle criticità e analisi delle procedure esistenti.....	26
3.5. Implementazione del Modello.....	27
3.6. Caratteristica del sistema dei controlli interni esistente.....	28
3.7. Elementi fondamentali del Modello.....	30
3.8. Rapporto tra Codice Etico e Modello.....	32
3.9. Gruppo Kinexia.....	33
4. Mappatura delle “Attività Sensibili” e definizione dei protocolli.....	34
4.1. L’individuazione delle “attività Sensibili” a rischio reato.....	34
4.2. La definizione dei protocolli.....	37
4.3. Formazione del personale.....	38
5. L’organismo di Vigilanza.....	40
5.1. L’Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001.....	40
5.2. Poteri e funzioni dell’Organismo di Vigilanza.....	41
5.3. Modalità e periodicità di riporto agli organi societari.....	42
5.4. I flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.....	43
6. Il Sistema Disciplinare.....	46
6.1. I Principi generali.....	46
6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	46
6.3. Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti.....	49
6.4. Sanzioni nei confronti di Amministratori, di componenti del Collegio Sindacale e di componenti della società di revisione.....	49
6.5. Sanzioni nei confronti di lavoratori autonomi e consulenti.....	49

7. Approvazione, Modifica, Implementazione e Verifica del Modello	51
7.1. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello.	51
7.2. Modifiche e integrazioni del Modello	51
7.3. Implementazione del Modello in relazione alle aree di attività “sensibili”	51
7.4. Verifiche periodiche sull’osservanza e sul funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali	52

1. Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati ivi tassativamente elencati dagli artt. 24 a 25-novies del Decreto, se commessi "nell'interesse o a vantaggio" dell'ente medesimo: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti predetti, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più

gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

1.2. Esenzione dalla responsabilità.

Il D.lgs. 231/2001 statuisce una esenzione da responsabilità a carico delle società sia nel caso in cui i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato *“Modelli di organizzazione, gestione e controllo”* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (art. 6, D.lgs. 231/2001).

L'effettiva ed efficace adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, non solo prelude al beneficio dell'esenzione da responsabilità, ma comporta, altresì, la limitazione delle sanzioni erogabili quand'anche si fosse concretamente realizzato uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Alla luce di quanto ora esposto si deve evidenziare che il Modello di organizzazione gestione e controllo, proprio in virtù della peculiare attività esercitata da Kinexia S.p.a. (di seguito, per brevità, Kinexia o la “Società”) mira ad escludere che i soggetti in posizione apicale, i dipendenti, nonché i collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e per conto di Kinexia, possano giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo deve, quindi, rispondere alle esigenze indicate nella seguente Tabella:

In caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale	In caso di reato commesso da soggetti subordinati
<p>Prima della commissione del fatto l'Organo dirigente deve aver adottato ed efficacemente attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001).</p>	<p>In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società prima della commissione del fatto ha adottato ed efficacemente attuato "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 1, D.lgs. 231/2001).</p> <p>Alla commissione del reato non ha contribuito ("non è stata resa possibile") l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.</p>
<p>Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).</p>	<p>Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello viene affidato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del D. lgs. 231/2001 ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d.: Organismo di Vigilanza).</p>
<p>L'Ente non risponde se prova che (...) le persone hanno commesso i reati eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e gestione (art. 6, comma 1, lett. c) del D. lgs. 231/2001).</p>	
<p>L'Ente non risponde se prova (...) che non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. d) del D.lgs. 231/2001)</p>	

L'adozione di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo" specificamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, risponde, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

La Società non sarà, dunque, assoggettata a sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto della legge. A tal fine il Modello dovrà essere oggetto di revisione periodica, tenuto conto delle più significative violazioni delle prescrizioni riscontrate e dei mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

La Legge prevede, inoltre, che i Modelli di organizzazione gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti e, nei soli casi previsti dall'art. 187 *quinquies* del TUF (D.lgs. n. 58/1998 così come modificato dalla legge Comunitaria 2004), sentita anche la Consob, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

1.3. Quadro normativo previsto dal D.Lgs 231/2001.

La normativa sopra illustrata circoscrive la responsabilità amministrativa degli Enti alla commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- i. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione¹;
- ii. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo² e in strumenti o in segni di riconoscimento;
- iii. reati societari³;
- iv. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico⁴;
- v. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁵;
- vi. delitti contro la personalità individuale⁶;
- vii. reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato⁷;
- viii. reati transnazionali⁸;
- ix. reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime⁹ commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- x. reati di ricettazione, riciclaggio¹⁰ e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- xi. reati informatici¹¹
- xii. delitti contro l'industria ed il commercio¹²;

¹ La legge 190/2012, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 12 novembre 2012 (cosiddetta Legge Anticorruzione) al comma 77 dell'art. 1 ha aggiunto all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319 quater c.p.

² Tale tipologia di reati e' stata introdotta dall'art. 6 della L. 409/2001, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *bis*.

³ Tale tipologia di reati e' stata introdotta dal D.lgs. 61/2002 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *ter*. Unitamente all'art. 25, la citata legge 190/2012 ha introdotto altresì una nuova fattispecie tra i Reati Societari ex art. 25-*ter* che richiama la ipotesi delittuosa di "Corruzione tra privati" ex art. 2635 c.c..

⁴ Tale tipologia di reati e' stata introdotta dalla L. 7/2003, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quater*.

⁵ Tale reato è stato introdotto dall'art.8 della L. 7/2006, che ha inserito nel D.lgs.231/2001 l'art.25 *quater*. 1.

⁶ Tale tipologia di reati e' stata introdotta dalla L. 228/2003 che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 *quinquies*. Da ultimo la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" (G.U. 15 febbraio 2006 n. 38) ha modificato in parte (art. 10) l'art. 25 *quinquies* del D.Lgs. 231/2001.

⁷ Tale tipologia di reato è stata introdotta dalla L. 62/2005 che ha inserito l'art. 25 *sexies*.

⁸ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla L. 146/2006 che ha ampliato l'ambito di operatività del D.lgs. 231/2001.

⁹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla L. 3 agosto 2007 n. 123 che ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25 *septies*.

¹⁰ Tale tipologia di reato è stata introdotta dal D.Lgs 231/2007 in attuazione alla III Direttiva antiriciclaggio, previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs 231/2001.

¹¹ Tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha recepito la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica", introducendo nel D.Lgs n. 231/2001 l'art. 24-*bis*.

- xiii. delitti in materia di violazione del diritto d'autore¹³;
- xiv. delitti di criminalità organizzata¹⁴;
- xv. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria¹⁵;
- xvi. reati ambientali¹⁶
- xvii. impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁷.

Ne consegue che, qualora venga commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti di cui al D.Lgs. n. 231/2001 – anche la responsabilità “amministrativa” dell'Ente.

¹² Tale tipologia di reato è stato introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, che ha ampliato l'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, introducendo, con la disposizione dell'art. 15, comma 7, l'art. 25-bis 1 “delitti contro l'industria e il commercio”.

¹³ Anche tale tipologia di reati è stata introdotta con la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, che, con l'art. 15, comma 7, lett. ha inserito l'art. 25 novies “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore” nel corpus del D. Lgs. 231/2001.

¹⁴ Tale tipologia di reati è stata inserita dall'articolo 2, comma 29, legge del 15 luglio 2009 n. 94 (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*” pubblicata in S.O. Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009), che ha introdotto l'art. 24 ter nel corpus del D. Lgs. 231/2001.

¹⁵ Tale tipologia di reati è stata introdotta dall'articolo 4 della legge n. 116 del 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 (titolata: “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”) che ha introdotto un nuovo art. 25 novies nel corpus del D. Lgs. 231/2001. La numerazione di questo articolo, atteso che, al momento della sua introduzione già esisteva un art. 25 novies, dovrebbe essere oggetto di modifica.

¹⁶ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle Direttive comunitarie (Dir. 2008/99/CE e Dir 2009/123/CE, che modifica la Direttiva 2005/35/CE) in tema di tutela penale dell'ambiente e di inquinamento provocato da navi, che ha inserito il nuovo art 25 undecies.

¹⁷ Tale tipologia di reati è stata introdotta dal D.Lgs. n. 109/2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25.luglio 2012), il quale ha ampliato il novero dei reati presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 mediante l'introduzione, dell'art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

Il decreto è stato adottato in attuazione della direttiva 2009/52/CE al fine di prevedere sanzioni e provvedimenti minimi nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, le fattispecie di reato dalla cui commissione discende la responsabilità amministrativa degli Enti, sono:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Malversazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c. p.);
- Corruzione per un atto di ufficio (art. 318 c. p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai cmmi da 1 a 3 dell'art. 25 D.Lgs. 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319 *ter*, 321 e 322 c.p.) si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 322 *bis* c.p. (membri degli organi delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.).

Reati Societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.) ;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);**
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);**
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);**
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);**
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.);**
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.).**

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies cp);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies cp);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 cp);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis cp);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cp);
- Istigazione a commettere alcuno del delitti dai capi I e II (art. 302 cp);
- Fattispecie previste da leggi speciali e riportate nella Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999;

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo¹⁸ e in strumenti o in segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o i strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati di abuso e manipolazione del mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione in schiavitù (art 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater* I c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati transnazionali

Con legge 16 marzo 2006, n. 146 -pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2006, Suppl. Ordinario n. 91- il Parlamento ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Alla luce di quanto precede, si riportano per esteso le fattispecie dei nuovi reati che hanno rilievo sul Modello di organizzazione, di gestione e di controllo ex D.Lgs.231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n.43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 -Suppl. ord. Gazz. Uff. 31 ottobre n. 255);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione di norme antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, c.p.).

Reati concernenti la ricettazione, il riciclaggio e impiego di denaro, beni o di utilità di provenienza illecita.

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Reati informatici.

- Attentato a impianto di pubblica utilità (art. 420 c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Truffa del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazioni di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici(art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.):
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 cp)
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (Art 513 *bis* cp) ;
- Frode contro le industrie nazionali (Art. 514 cp);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cp);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 cp);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 cp);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 *ter* cp);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 *quater* cp).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

- Art. 171 a bis L. 633/1941;
- Art. 171, comma 3, L. 633/1941;
- Art. 171 bis L. 633/1941;
- Art. 171 ter L. 633/1941;
- Art. 171 septies L. 633/1941;
- Art. 171 octies L. 633/1941.

Delitti di criminalità organizzata.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);-
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

Reati Ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* cod. pen.);
- scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.);
- violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.);

- scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
- gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a Cod. Amb.);
- realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.);
- miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
- bonifica dei siti (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
- indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.);
- trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260 bis, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
- violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);
- reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
- violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");

- inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art.22, comma 12-bis, del D.lgs 286/98).

1.4. Sanzioni.

Il D.lgs. 231/ 2001 prevede un sistema sanzionatorio caratterizzato dall'applicazione alla persona giuridica, in conseguenza della commissione, o tentata commissione, dei reati sopra menzionati, di una sanzione, di norma pecuniaria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, nei casi di maggiore gravità, stabiliti dall'art. 13 del Decreto possono essere applicate anche sanzioni interdittive quali l'interdizione dell'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi, la confisca del prezzo o del profitto del reato e, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente o vi siano specifici elementi tali da concretizzare il pericolo di illeciti della medesima indole, le misure interdittive possono essere applicate, su istanza del pubblico ministero, anche in fase di indagini preliminari.

Il Giudice, in sede di applicazione di una misura interdittiva, determinante l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà di nominare un Commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività per un periodo corrispondente alla durata della pena applicata.

1.5. Delitti tentati.

L'art. 26 del D.lgs 231/01 prevede che nei casi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti previsti dal Capo I, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' invece esclusa l'irrogazione di sanzioni se l'ente volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6. Sindacato di idoneità.

In fase di accertamento della responsabilità penale, il giudice penale verifica la sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società ed effettua un sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo adottato.

E considerato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del fatto-reato, possa essere ritenuto tale da azzerare o, quanto meno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.7. Le Linee Guida Confindustria.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 28.06.2004, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Confindustria in data 31 marzo 2008 ha emanato la versione aggiornata delle proprie "linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo". Il Ministero ha ritenuto

adeguata tale versione elaborata da Confindustria, infine l'ultimo aggiornamento è stato approvato dal Ministero della giustizia il 21 luglio 2014

Nella predisposizione del presente Modello di Organizzazione e Controllo, Kinexia ritiene opportuno tenere nella massima considerazione le indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Le Linee Guida Confindustria delineano il fondamentale concetto di rischio accettabile evidenziando che *“riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente”*.

Secondo le citate Linee Guida *“primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione, tenendo presente che gli stessi reati possono comunque essere commessi anche una volta attuato il modello, ma in questo caso soltanto se dall'agente realmente voluti sia come condotta che come evento”*.

Per superare il giudizio d'idoneità e, conseguentemente, per consentire l'applicabilità della esimente, *“il modello e le relative misure devono essere tali che l'agente non solo dovrà “volere” l'evento reato (ad esempio corrompere un pubblico funzionario), ma potrà attuare il suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente (ad esempio attraverso artifici e/o raggiri) indicazioni dell'ente”*.

Resta in ogni caso inteso che eventuali divergenze dal Modello adottato da Kinexia rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

2. Adozione del Modello da parte di Kinexia S.p.a.

2.1. Kinexia S.p.a.

Kinexia (dal greco: movimento) è una Holding di Partecipazioni attiva nel settore delle Energie Rinnovabili e dell'Ambiente.

La Società basa il proprio modello di sviluppo su una strategia incentrata sulla crescita per linee interne e su acquisizioni mirate: il disegno imprenditoriale che sta alla base del Gruppo Kinexia, infatti, è quello di essere un polo aggregatore di nuove idee con l'obiettivo di valorizzarle in unico progetto industriale rivolto al futuro, alle prossime generazioni.

Kinexia è in grado di coprire l'intera catena del valore: dallo scouting e sviluppo delle iniziative con la scelta delle migliori tecnologie, fino ad arrivare alla costruzione e gestione degli impianti.

Il presidio in tutte le fasi progettuali permette un preciso controllo dei costi e un'efficiente gestione delle iniziative in ogni aspetto tecnico e autorizzativo.

La struttura societaria del Gruppo Kinexia rispecchia una realtà in continuo divenire, che può contare su un solido nucleo di aziende operanti nei settori energia e ambiente, che controllano altre società veicolo di singoli progetti o aree di business.

- **Fotovoltaico**

Grazie ad una rete di società controllate, Kinexia realizza Grandi Impianti e dispone di una presenza Retail, presidiando capillarmente il territorio nazionale.

Tra le società, parte del Gruppo Kinexia, attive in questo business possono essere annoverate:

- **Grandi Impianti - Volteo Energie**

Grazie alle professionalità presenti in Volteo Energie S.p.A., il Gruppo Kinexia costruisce e gestisce grandi impianti (di potenza superiore a 1 MW) conto proprio e conto terzi.

- **Retail - Volteo Solar**

Con il brand Volteo Solar, la Società Volteo Energie è attiva nella fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici di piccole e medie dimensioni, destinati principalmente a clienti del settore industriale.

– **Stea**

Stea S.r.l., opera principalmente nel settore residenziale e si occupa dell'installazione di impianti fotovoltaici principalmente in Puglia, oltre che in tutto il Sud Italia.

• **Eolico**

Kinexia ha deciso di investire anche in questa direzione, ma con un'attenzione particolare alla salvaguardia del valore paesaggistico del territorio e all'armonizzazione degli impianti nell'ecosistema.

Nel corso della propria attività, il management di Kinexia ha già maturato un'esperienza di successo su un impianto eolico a Troia (FG) e sono in corso di realizzazione numerosi impianti.

• **Bioenergie**

Il Gruppo Kinexia opera in questo business attraverso la controllata Volteo Energie, attiva anche nel settore dell'energia da biogas. In particolare, la Società è impegnata nella costruzione, gestione e manutenzione di impianti di biogas da discariche proprie e di terzi, promuovendo lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative, in sinergia con partner che assicurino le più avanzate tecnologie disponibili sul mercato.

• **Teleriscaldamento**

Il Gruppo Kinexia è presente in questo settore attraverso la controllata Sei Energia S.p.A. con sede nella provincia di Torino. SEI Energia produce energia elettrica e fornisce calore alle abitazioni e alle aziende di Rivoli, Grugliasco e Collegno (in provincia di Torino), oltre a progettare e realizzare reti di teleriscaldamento ed impianti di cogenerazione.

• **Ambiente**

A seguito della fusione, il 'nuovo' Gruppo Kinexia opera anche nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l'ambiente attraverso la controllata Waste Italia, società privata italiana leader in questo business, oltre che attraverso la controllata Faeco S.p.A., attiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali di numerose aziende radicate nel territorio bresciano.

2.2. Deleghe

I poteri sono conferiti solo agli Amministratori Delegati delle singole Società del Gruppo.

2.3. Organigramma Kinexia S.p.a.

Si allega al presente Modello l'organigramma di Kinexia S.p.A..

2.4. Partecipogramma Gruppo Kinexia S.p.a.

Nel Gruppo, Kinexia S.p.A. svolge l'attività di holding e capogruppo.

Ai fini di una responsabilità amministrativa, ex D.Lgs 231/2001, la capogruppo risponderà solo quando il rapporto organico rende l'atto imputabile all'ente; questo accadrà solo laddove il reato sia compiuto nell'interesse dell'ente. Non sono possibili letture della normativa che consentano invece una responsabilità della Capogruppo per fatto altrui.

Il vantaggio derivante dalla distribuzione degli utili dalle controllate non è un criterio decisivo perché, ai fini della responsabilità amministrativa, questo può anche mancare. Così, il reato compiuto nell'interesse della società controllata, da persona fisica operante all'interno della stessa, potrà arrecare vantaggio, eventualmente, alla società controllante, ma non potrà esserle imputato in assenza di un rapporto organico caratterizzato dal perseguimento dell'interesse della controllante.

Ai fini dell'estensione della disciplina della responsabilità amministrativa nell'ambito del gruppo, è necessario - alle condizioni precisate - un rapporto organico, caratterizzato dall'interesse perseguito. Il rapporto di gruppo assume quindi rilevanza, ma non è una rilevanza illimitata.

Recenti casi giurisprudenziali¹⁹ hanno esteso l'applicazione del D.Lgs 231/2001 nell'ambito del gruppo di società, nel caso in cui il reato presupposto venga posto in essere da persone fisiche appartenenti all'organizzazione della capogruppo ma nell'interesse di una società controllata. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che l'interesse della società estranea al reato (società controllata) non fosse un interesse di terzi ma un interesse proprio della controllante, in quanto interesse del gruppo.

¹⁹ Trib. Milano- ord. 20.09.2004; Trib. Milano, Sex. XI riesame, 20.12.2004.

In sintesi, la responsabilità amministrativa potrà coinvolgere la capogruppo quando sussista nei suoi confronti il criterio di imputazione soggettiva dell'atto alla società.

In ragione, dunque, dell'attività esercitata Kinexia S.p.a. intende procedere all'attuazione di un proprio Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001, in modo da assicurare la massima correttezza e trasparenza nel perseguimento delle politiche aziendali.

Si allega al presente Modello il Partecipogramma di Kinexia S.p.a.

3. La costruzione del Modello e la sua struttura

3.1. Finalità del Modello.

Kinexia S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti, ed è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati Kinexia ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

In particolare attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo, Kinexia intende perseguire le seguenti finalità:

- determinare nei Destinatari del Modello, definiti nel successivo paragrafo 3.2., la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Kinexia, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali la stessa si attiene nell'esercizio delle attività aziendali;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

3.2. I Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello trovano applicazione nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e dei dipendenti di Kinexia (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti) oltre che nei confronti dei revisori, dei consulenti, dei partner commerciali e finanziari, e dei collaboratori a vario titolo della Società, in particolare, di coloro che svolgono attività identificate a rischio di reato, opportunamente formati e informati in relazione ai contenuti del presente Modello.

3.3. Mappatura delle Attività Sensibili

Tale analisi presuppone l'esame della documentazione aziendale relativa ai processi operativi della Società, in modo da individuare nell'ambito delle attività svolte, una serie di attività il cui compimento può ipotizzarsi a rischio reato.

La mappatura delle attività sensibili di Kinexia e le problematiche ad essa connesse sono oggetto di approfondimento nel successivo capitolo 4 della presente Parte Generale.

3.4. Rilevazione delle criticità e analisi delle procedure esistenti

Sulla base delle attività sensibili individuate, l'Organismo di Vigilanza procederà a verificare le modalità di gestione delle medesime.

L'esame dei protocolli in essere e la definizione di eventuali implementazioni permetterà di verificare se, nell'ambito delle attività sensibili individuate, esiste:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni

funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- presenza di regole etico – comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata "proceduralizzazione" dei processi aziendali strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di Attività Sensibili, al fine di: *i)* definire e regolamentare le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività medesime; *ii)* garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione); *iii)* garantire, ove necessario "l'oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
- presenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- presenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico – logici ai dati ed ai beni aziendali.

3.5. Implementazione del Modello

Sulla base della ricognizione effettuata e delle criticità rilevate, l'Organismo di Vigilanza suggerirà le azioni che Kinexia dovrà intraprendere per perfezionare l'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) al fine di mantenerlo adeguato ai principi richiesti dal D. Lgs. 231/2001, nonché le verifiche che dovrà attuare (controllo ex post) al fine di accertare e constatare il funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali.

Ai fini dell'implementazione del Modello sarà, dunque, necessario:

- nominare l'Organismo di Vigilanza (OdV) attribuendo specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- definire le attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- definire ed applicare le disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3.6. Caratteristica del sistema dei controlli interni esistente.

Nella predisposizione del Modello, Kinexia ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso sia idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Più in generale, il sistema di controllo interno della Società deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si sostanzia nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne;
- Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Kinexia attraverso la distinzione dei compiti decisionali da quelli operativi a quelli di controllo, riducendo ragionevolmente possibili conflitti di interesse. Questa regola si applica a quasi tutte le procedure aziendali afferenti le attività sensibili individuate nel

Modello. In alcuni eccezionali casi sarà disattesa per l'impossibilità di prevedere una piena segregazione e verrà comunque assicurata la distinzione tra i compiti operativi e quelli di controllo.

Alla base del sistema di controllo interno di Kinexia vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa a ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- Codice Etico Kinexia S.p.A.;
- Sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità (si rimanda all'organigramma allegato);
- Sistema di procedure e istruzioni interne;
- Strumenti informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- Sistema di controllo di gestione, nonché di reporting;
- Poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- Funzioni preposte alla comunicazione esterna;
- Sistema di comunicazione interna e formazione del personale.

La tipologia dei controlli aziendali esistente in Kinexia è in grado di fornire anche:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, la Società è sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria immagine e reputazione, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, per adeguarli.

3.7. Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle “esigenze” individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate dalle associazioni di categoria, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappa dettagliata delle attività aziendali “sensibili” ovvero sia di quelle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali “sensibili”, a garantire:
 - separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di

- evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
 - "proceduralizzazione" delle attività aziendali sensibili, al fine di:
 - o definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - o garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - o garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
 - esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
 - esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- la definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - l'identificazione delle misure disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli;

- l'identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento dei Modelli;
- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli oltre che nella verifica del funzionamento dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico (controllo ex post);
- la definizione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, volti a definire la necessità di:
 - osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
 - improntare su principi di correttezza e trasparenza i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - richiamare l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati.

3.8. Rapporto tra Codice Etico e Modello

Kinexia intende operare secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti. A tale fine, Kinexia si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi sociali, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato in via autonoma da Kinexia S.p.A. Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, apparentemente commessi a

vantaggio della Società, possono fare sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto).

In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento integrante dello stesso.

3.9. Gruppo Kinexia

Con riguardo al Gruppo Kinexia, inteso come Società Capogruppo e Società controllate (il “Gruppo”), si è ritenuto opportuno adottare un Codice Etico di Gruppo per conformare le attività e la conduzione degli affari di tutte le Società del Gruppo al rispetto della legge e delle normative dei Paesi di riferimento, in un quadro di integrità, legittimità, correttezza e trasparenza.

Il Codice di Gruppo, a cui si rimanda, così come il Modello organizzativo previsto dal Decreto del quale si raccomanda alle controllate l’adozione, si propone di enunciare i principi comportamentali e le regole etiche a cui conformarsi nella conduzione degli affari al fine di conciliare la ricerca della competitività sul mercato del Gruppo Kinexia con il rispetto delle regole sulla concorrenza promuovendo, in un ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corretto e funzionale utilizzo delle risorse.

4. Mappatura delle “Attività Sensibili” e definizione dei protocolli

4.1. L’individuazione delle “attività Sensibili” a rischio reato.

A seguito dell’analisi delle attività aziendali e delle strutture organizzative di Kinexia, si è giunti alla individuazione dei rischi di reato realizzabili in ambito aziendale (c.d. “aree di attività sensibili”) nonché dei processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di alcune fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (c.d. “processi strumentali” e “processi sensibili”).

In tal senso - ferma ovviamente l’evoluzione della mappatura delle attività sensibili- si è proceduto ad una rilevazione e mappatura dei rischi riscontrati con specifico riferimento alle attività aziendali caratteristiche di Kinexia ed alle funzioni di fatto esercitate dagli operatori.

Dall’analisi svolta, i reati nei quale potrebbero ricadere le attività sensibili sono stati così individuati:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari;
- Reati di abuso e di manipolazione del mercato;
- Reati di omicidio e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita;
- Reati informatici;
- Reati di criminalità organizzata;
- Reati in materia di diritto d’autore;
- Reati ambientali;
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il rischio di commissione delle altre fattispecie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001, per quanto non si possa escluderlo *tout court*, è stato ritenuto remoto e, comunque, ragionevolmente coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i Destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

I risultati dell'attività di "Mappatura" sono stati raccolti in una Scheda descrittiva (c.d. "matrice delle attività a rischio-reato"), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività aziendali di Kinexia (conservata presso la Società) i quali saranno oggetto di approfondita analisi nelle successive Parti Speciali.

Di seguito si riportano le attività sensibili ad oggi individuate:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale-1-)

- Gestione dei rapporti di "profilo istituzionale" con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici;
- Gestione di gare, contratti e appalti;
- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici;
- Gestione degli Approvvigionamenti;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di provvedimenti e atti amministrativi verso la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti le attività di verifica/ ispezioni/ accertamenti/collaudi da parte di Enti Pubblici competenti;
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- Gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e logistica;
- Gestione del processo di assunzione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di incarichi professionali in genere;
- Gestione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche;
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e liberalità;

- Gestione dell'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono o utilizzano software della Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei crediti nei confronti degli enti pubblici.

Reati Societari (Parte Speciale-2-)

- Gestione e tenuta della contabilità generale e del bilancio;
- Budget e riserve;
- Gestione dell'acquisto di beni e servizi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione dei rapporti con la società di revisione, sindaci e soci;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Gestione delle operazioni sul capitale in genere;
- Gestione e trattamento delle informazioni riservate e price-sensitive;
- Gestione delle comunicazioni istituzionali previste dalla legge;
- Gestione delle operazioni con parti correlate;
- Rapporti con gli azionisti;
- Rapporti e operazioni con i creditori.

Reati di manipolazione di mercato e di abuso di informazioni privilegiate (Parte Speciale-3-)

- Gestione delle operazioni su strumenti finanziari;
- Gestione della diffusione/trasmisione di informazioni societarie al pubblico;
- Gestione della comunicazione agli Organi di Vigilanza.

Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale-4-)

- Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antifortunistica, la sicurezza e l'igiene sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008;

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazioni a verifiche e/o ispezioni relative agli aspetti che riguardano l'antifortunistica, la sicurezza e l'igiene sul lavoro ex D.Lgs 81/2008.

Reati di riciclaggio (Parte Speciale-5-)

- Contrasto finanziario al riciclaggio;
- Gestione e controllo dei flussi finanziari.

Reati informatici (Parte Speciale-6-)

- Gestione dei sistemi informatici;
- Gestione circolazione dei dati informatici;
- Gestione utilizzo di informazioni, dati e programmi informatici;
- Gestione del trattamento dei dati personali.

Reati contro la criminalità organizzata (Parte Speciale - 7 -)

- Contrasto all'associazione per delinquere di stampo mafioso;

Reati sulla tutela del diritto d'autore (Parte Speciale - 8 -)

- Gestione dell'accesso ai sistemi informativi aziendali.

Reati ambientali (Parte Speciale - 9 -)

- Gestione del processo di raccolta, trasporto, selezione, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti;
- Gestione e controllo della produzione di energia elettrica;
- Controllo delle emissioni e scarichi in aria, acqua, rumori e gestione impianto.

Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale- 10 -)

- Gestione del processo di assunzione del personale dipendente, di collaboratori, di consulenti e di incarichi professionali in genere.

4.2. La definizione dei protocolli

I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

Essi, peraltro, rispondono alla esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Sulla base delle risultanze emerse dalla mappatura delle attività “sensibili” rilevano le procedure di gestione e di controllo in essere e sono da definire, ove ritenuto opportuno, le implementazioni necessarie a garantire, con riferimento alle attività “sensibili”:

- la segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- la documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- la ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l’attività in concreto svolta.

4.3. Formazione del personale.

Ai fini dell’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, Kinexia si impegna a definire un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio. La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria.

La responsabilità del sistema di informazione e formazione è rimessa al responsabile della funzione Personale e Organizzazione, in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell’applicazione del Modello, con il coordinamento dell’OdV .

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del D.Lgs 231/2001 e ai suoi obblighi relativamente all'attuazione dello stesso viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della Società.

In particolare, Kinexia si impegna a:

- diffondere il Modello sull'intranet aziendale e ad inviarlo a mezzo di posta elettronica a tutti i dipendenti e collaboratori, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione;
- inviare una lettera a tutto il personale e collaboratori sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società.

Con riguardo all'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, la stessa sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società potrà prevedere livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura della funzione Personale e Organizzazione ed archiviate anche presso l'Organismo di Vigilanza.

5. L'organismo di Vigilanza

5.1. L'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalle legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto sia da personale interno sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto ed alle indicazioni espresse da Confindustria, Kinexia ha ritenuto di istituire un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali, ed - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Per l'espletamento dei compiti che gli sono assegnati (come meglio precisato nel successivo paragrafo), l'Organismo si avvarrà del personale interno di Kinexia dotato di competenze tecniche e risorse idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti che l'Organismo definirà.

Tale Organismo, provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

5.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia dei Modelli in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità degli stessi di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sull'osservanza delle prescrizioni dei Modelli da parte dei Destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed i Modelli definiti;
- sull'aggiornamento dei Modelli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il *follow-up*, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

La responsabilità ultima dell'adozione di Modelli resta comunque in capo al Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, a fronte degli obblighi di vigilanza sopra riportati l'Organismo dovrà in un'ottica operativa svolgere i seguenti specifici compiti:

- con riferimento alla verifica dell'efficacia dei Modelli dovrà:
 - condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale;
 - definire le attività nelle aree sensibili avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti. A tale scopo, l'Organismo viene tenuto costantemente informato dell'evoluzione delle attività nelle suddette aree;
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione dei Modelli (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti;

- con riferimento alla verifica dell'osservanza dei Modelli dovrà:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi dei Modelli;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto dei Modelli, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'Organismo o messe a sua disposizione;
 - in ogni caso, effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";
 - condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni dei Modelli.

- con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento dei Modelli e di monitoraggio della loro realizzazione dovrà:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza dei Modelli rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi;
 - in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo amministrativo:
 - le proposte di adeguamento dei Modelli alla situazione desiderata;
 - le azioni necessarie per la concreta implementazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo desiderati (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
 - verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

5.3. Modalità e periodicità di riporto agli organi societari

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ai vertici della Società (plenum del Consiglio d'Amministrazione), in modo da

garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo può rivolgere comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento dei Modelli o su situazioni specifiche.

Esso, inoltre, si coordina, laddove le circostanze o particolari motivi d'urgenza lo richiedano, con l'Amministratore Delegato.

Ogni anno, l'Organismo trasmette al Consiglio d'Amministrazione e per conoscenza la Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione dei Modelli che ha ad oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

All'Organismo di Vigilanza potranno essere, inoltre, richieste informazioni o chiarimenti da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, e l'Organismo potrà, se ritenuto necessario o opportuno, inviare comunicazioni agli stessi.

5.4. I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie che sono identificate dall'Organismo di Vigilanza e da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni

devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo;

- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione dei Modelli nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica la notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, dei Modelli, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono pervenire ad opera delle Funzioni aziendali interessate all'Organismo di Vigilanza mediante modalità da questi definite. A tale fine potranno

essere istituiti “canali informativi dedicati” (“Canale Dedicato”) da parte dell’Organismo di Vigilanza, con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’Organismo e di risolvere rapidamente casi incerti e dubbi;

- le segnalazioni sono effettuate per iscritto ed hanno ad oggetto l’evidenza o il sospetto di violazione dei Modelli, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice etico. L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

L’Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l’opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

6. Il Sistema Disciplinare

6.1. I Principi generali

L'Art. 6, comma 2, del D.Lgs 231/2001 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e Controllo, l'adozione, da parte dell'ente, di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello stesso. Ne consegue che, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, risulta necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali reati.

Ciò premesso, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Società, come individuati dagli artt. 2094 e segg. cod. civ., ivi compresi i dirigenti, nonché i soggetti di cui all'art. 1742 cod. civ. (lavoratori autonomi), che collaborano con la Società e, in generale, i consulenti.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne costituiscono un imperativo per i Destinatari indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento vietato.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal Responsabile del Personale.

6.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la

forma di esercizio di tale potere. A quest'ultimo proposito si segnala la facoltà dell'azienda di sospendere il lavoratore dall'attività di servizio, senza privazione della retribuzione, nello stesso corso del procedimento disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare applicato nella Società prevede che le sanzioni irrogabili siano quelle previste dal CCNL.

È, inoltre, assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito in termini più ampi di quelli previsti dalla legge (dieci giorni anziché cinque).

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali dei Modelli, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal CCNL adottato dall'Azienda.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Nei confronti dei lavoratori subordinati dipendenti della Società, la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico di Kinexia, delle prescrizioni del presente Modello commesse da dipendenti della Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative

previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970, nonché della contrattazione collettiva applicabile.

In particolare, in applicazione dei "criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed in provvedimenti disciplinari" contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori, si prevede che:

- **Rimprovero scritto, multa o sospensione**

Vi incorre il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

- **Licenziamento con preavviso**

Vi incorre il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui ai suddetti "Criteri di correlazione".

- **Licenziamento senza preavviso**

Vi incorre il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare

“all’Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge” di cui ai suddetti “Criteri di correlazione”.

6.3. Sanzioni nei confronti di lavoratori subordinati con qualifica di dirigenti

Per i dirigenti la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello commesse dai dirigenti di Kinexia, nonché, in generale, l’assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all’applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 c.c., nonché dell’art. 7 Legge 300/1970 e della contrattazione collettiva applicabile. L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l’assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell’art. 2103 c.c.

6.4. Sanzioni nei confronti di Amministratori, di componenti del Collegio Sindacale e di componenti della società di revisione

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte degli Amministratori della Società, **dei componenti del Collegio Sindacale e dei componenti della società di revisione**, l’Organismo di Vigilanza informerà l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.

6.5. Sanzioni nei confronti di lavoratori autonomi e consulenti

I contratti stipulati da Kinexia con i lavoratori autonomi e i consulenti contemplano un’apposita dichiarazione di conoscenza dell’esistenza del Codice Etico e dei relativi principi, dell’obbligo di attenersi a questi, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o

operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo alla Società. I contratti con tali soggetti contengono, altresì, una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connessa all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

7. Approvazione, Modifica, Implementazione e Verifica del Modello

7.1. Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente. E' pertanto rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di approvare e recepire, mediante apposita delibera, anche i principi cardine enunciati nel presente documento, che costituiscono parte integrante, sebbene prodromica, dei Modelli adottati dalla Società.

7.2. Modifiche e integrazioni del Modello

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza del Modello medesimo alle prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

7.3. Implementazione del Modello in relazione alle aree di attività "sensibili"

È cura del Consiglio di Amministrazione (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso (come riportati al precedente Paragrafo 7.2). Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio d'Amministrazione deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree "sensibili" e dei Modelli, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

7.4. Verifiche periodiche sull'osservanza e sul funzionamento del Modello e dei comportamenti aziendali

Il Modello deve essere soggetto, su impulso e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, a due tipi di verifiche:

- verifiche sull'osservanza del Modello: periodicamente si procede ad una verifica dei principali attività poste in essere sulle aree di attività "sensibili";
- verifiche sul funzionamento del Modello: periodicamente deve essere verificato l'effettivo funzionamento del Modello esistente, secondo le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza. Inoltre, deve essere effettuata una ricognizione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati.